

» sulle città suindicate, delle quali il doge e il comune di Venezia, » contro giustizia, aveagli tolto il dominio; » ed oltre a ciò ne fossero restituite tutte le rendite percepite dai veneziani sino a quel momento, e gli fossero compensati tutti i danni, che n' erano stati la conseguenza. Esiste similmente, nel medesimo codice, tutto il processo dell'esame e della ricognizione de' documenti dei suddetti compromissarii; ma quanto all' argomento, che n' era lo scopo principale, non fu decisa per allora veruna cosa, perciocchè i veneziani non volevano cedere tampoco dei loro diritti, nè il patriarca si ritirava dalle sue domande.

Perciò le ostilità continuarono ancora per più di tre anni, finchè i litiganti si determinarono a rimettere la decisione delle scambievoli pretensioni nelle mani del papa. Intanto l'armata veneziana costrinse Trieste ad arrendersi, dopo lungo e sanguinoso assedio; e di qua poté a poco a poco ricondurre all' obbedienza anche le altre piazze dell' Istria, che tanto s'erano mostrate fedeli al patriarca guerriero. Non ostante, egli perseverava nelle sue domande; e sebbene colle armi fosse stata decisa la questione, nondimeno insisteva perchè una legale sentenza si pronunziasse sulla sua temporale potestà in quelle terre. Allora pertanto si venne alla determinazione di eleggere a giudice per l' una parte e per l' altra il pontefice Nicolò IV; e sì l' una che l' altra parte gl' inviò la rispettiva procura, nella quale si contenevano le pretensioni scambievoli e i patti della riconciliazione proposta. Ha la data de' 13 ottobre 1289. I veneziani volevano, che il patriarca osservasse le promesse fatte per l' addietro nei varii trattati conclusi tra i predecessori suoi e la repubblica; restituisse ai veneziani entro uno stabilito termine ogni cosa tolta in guerra o fatta togliere in qualsivoglia modo ai sudditi della repubblica; e che, quanto al diritto di possesso e di proprietà sulle terre dell' Istria, il papa pronunziasse un definitivo giudizio. E il patriarca d' altronde assoggettavasi all' arbitrio del papa per ogni e qualunque punto della questione, che tra le due parti agitavasi. Abbiamo nel detto codice Trevisano la copia dei